

**N. 1/2021 R.G. Piano del consumatore**

## **TRIBUNALE DI FERMO**

**DECRETO EX ART 12 bis L. 3/2012**

Piano del consumatore: **TABILI SARA (C.F. TBL5RA79H67C77OI)**

**O.C.C. :** dott.ssa Loredana Marziali

Il Giudice delegato

- visto il ricorso depositato in data 21/05/2021, con il quale TABILI SARA nata a Civitanova Marche (MC) il 27.06.1979 e residente in Montegranaro (FM) Via Della Vittoria 22 C.F. TBL5RA79H67C77OI, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Torretti, coadiuvato dalla Dott.ssa Loredana Marziali, professionista nominata con provvedimento n. 13/2020 del 14/01/2021 del Referente dell'Organismo di composizione della crisi Dott. Bernardo Daniele Buccioni, su istanza della stessa debitrice ex art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della detta L. 3/2012;

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC Dott. Loredana Marziali allegata al ricorso, completa di quanto richiesto dall'art. 9, comma 3 bis, legge n. 3/2012 e successive modifiche e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e sulla sussistenza dei requisiti degli artt. 7 e 8 per l'ammissione della proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto.

**Osserva**

**In ordine ai presupposti dell'art. 6 della legge n. 3/2012**

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione prodotta emergono elementi di indubbia conferma della circostanza, che la situazione debitoria è stata determinata da esigenze familiari sopravvenute e che deve escludersi che la stessa situazione sia riconducibile a colpa grave, malafede o frode (v. *infra*), dalla stessa Relazione del Gestore della crisi e dalla stessa documentazione prodotta dall'istante emerge che:



- la debitrice, coniugata dal 2007 con il sig. Morelli Andrea - matrimonio da cui sono nati due figli, Ludovica Morelli, nata a Civitanova Marche (MC) il 27/08/2007 e Leonardo Morelli, nato a Civitanova Marche (MC) il 21/05/2012, che insieme alla stessa costituiscono l'attuale nucleo familiare della medesima, - ha subito il gravissimo lutto familiare costituito dalla morte del coniuge, deceduto in data 15/04/2015;.
- la stessa, unitamente al coniuge, aveva acquistato la loro prima casa in data 12/07/2006, dove abita attualmente con i due figli minori, ed all'epoca dell'acquisto dell'immobile entrambi i coniugi lavoravano, la ricorrente, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e con un reddito di circa euro 1.300 mensile, ed il sig. Morelli con un reddito mensile di euro 1.600 circa; per detto acquisto avevano contratto un mutuo ipotecario di euro 160.000, rimborsabile in 30 anni, con rata mensile di euro 760 circa, mutuo stipulato con BPA, poi surrogato da BNL in data 19/03/2009, quando residuava una quota capitale di euro 153.583,34, rimborsabili con rate mensili crescenti di 5 anni in 5 anni e per il primo quinquennio fissate a euro 730 circa (cfr. piano di ammortamento all.);
- essendo venuto a mancare il titolare del maggior reddito mensile, sono iniziate le difficoltà economiche, stante anche il rapporto di lavoro a tempo parziale della odierna debitrice ed il modesto stipendio mensile, insufficiente per il pagamento della rata del mutuo, avendo la debitrice anche due figli minori a carico; richiesta una moratoria di 12 mesi alla BNL di sospensione delle rate e pur avendo iniziato ogni azioni utile per il sostentamento della famiglia, la debitrice ha ottenuto una pressochè irrisoria pensione di reversibilità per i due figli, di circa euro 138 circa al mese per entrambi, ed un lavoro a tempo pieno con stipendio mensile di 1.400 euro al mese, a fronte di una rata del mutuo ipotecario, dopo la moratoria, di euro 778 al mese circa, situazione economica imprevedibile negli anni dal 2016 al 2020, che ha causato il sovraindebitamento e certo non può essere revocato in dubbio che in questi anni la ricorrente sia riuscita a provvedere a stento agli obblighi di pagamento derivanti dal debito nei confronti di BNL, e ciò grazie all'intervento del suocero, sig. Morelli Franco, e dei familiari della stessa; tuttavia, nel 2020, con la pandemia da Covid-19, pur trovandosi la



debitrice in cassa integrazione ed i familiari nella sopravvenuta difficoltà a contribuire ai suoi obblighi di pagamento, la BNL ha ritenuto di rifiutare una sospensione delle rate dalla BNL ex . D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, che invece ha poi accordato nel novembre 2020, mentre è stata rifiutata una rinegoziazione del mutuo (v. verbale interlocutorio del 21/04/2021 all.), circostanza non specificamente contestata dal creditore BNL (v. *infra*);

### **In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 della l.3/2012**

La ricorrente ha dichiarato - e dalla documentazione acquisita non emergono evidenze di segno contrario, come anche evidenziato nella relazione dell'OCC – la insussistenza delle condizioni specificate all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c) e d) l. n. 3/2012.

### **Il Piano**

A fronte di una entrata mensile di euro 1.425 mensili (costituita da stipendio e pensioni di reversibilità dei due figli minori), la debitrice deve far fronte a spese per il sostentamento della famiglia ( generi alimentari, vestiario, costo auto, bollette di acqua luce e gas, tasse, spese scolastiche, medicinali ecc) congruamente calcolate in euro 1.300 mensili come da dichiarazione autografa della ricorrente, di tal chè è irrisorio l'importo mensile disponibile per far fronte al debito con la banca.

Alla data del 18/05/2021 la situazione debitoria era la seguente: Spese procedura (OCC) pari a € 6.217,12; Spese procedura (Avv. Torretti) pari a € 1.250,00; Mutuo ipotecario GRUPPO PARIBAS BNL pari a € 83.878,26; Tributi (REGIONE MARCHE BOLLI) pari a € 435,41; Tributi (REGIONE MARCHE SANZ. BOLLI) pari a € 106,72; Finanziamento rateale (PROFAMILY SPA) pari a € 1.700,00; altri chirografari (CONDOMINIO DELLA VITTORIA) pari a € 220,34, per complessivi € 95.760,29.

Il Piano prevede la soddisfazione : 1) del creditore ipotecario per € 75.000 a saldo dell'intero debito con la banca (stralcio del 10,6%, con rate mensili di euro 250,00 per n. 300 mesi, sino al saldo dell'intero debito ); 2) delle spese di procedura, in prededuzione, per complessivi € 6.150,00, oltre IVA, garantite al 100% dal fratello della debitrice, sig. Tabili Giuseppe (cfr. apposita dichiarazione); 3) del credito privilegiato nei confronti della Regione Marche (bolli auto) per euro



389,32 (stralcio del 10,6%, con privilegio generale sui beni mobili ex art. 2752, co. 3, c.c., del cui pagamento si è obbligato il padre della debitrice sig. Tabili Nazzareno (cfr. apposita dichiarazione);4) dei crediti in chirografo per finanziamento PROFAMILY pari ad euro 1.700, per sanzioni dei bolli auto pari ad euro 106,72 e per oneri condominiali pari ad euro 220,34 (con decurtazione del 25%), del cui pagamento si è obbligato il padre della debitrice sig. Tabili Nazzareno.

**In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lettera d-ter L. 3/2012.**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lettera d-ter L. 3/2012, - nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020 – stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il ch  deve escludersi decisamente nel caso di specie, in cui la debitrice nel 2006 si era obbligata, unitamente al sig. Andrea Morelli, che avrebbe sposato l'anno successivo, al pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa quando entrambi i mutuatari erano titolari di congrui redditi da lavoro, poi invece venuti drasticamente a ridursi in conseguenza della prematura ed improvvisa scomparsa del marito, avvenuta nel 2015, essendo in ogni caso di importo irrisorio la pensione di reversibilit  di cui sono titolari i due figli minori ed il modesto reddito da lavoro dipendente della ricorrente insufficiente a sopportare il pagamento di una rata mensile di mutuo ipotecario superiore a € 800,00 (€ 828,90), pur escludendo spese voluttuarie da parte della debitrice.

La situazione di indebitamento non   stata pertanto determinata da colpa grave della ricorrente.

**In ordine al requisito di cui all'art. 7 comma 1, secondo periodo, della L. 3/2012.**

Ai sensi dell'art. 7 comma 1, secondo periodo, della L. 3/2012 : *“ E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorch  ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. “.*

Il sacrificio del creditore puo' essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene immobile in compropriet  della proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore.

La finalit  della legge di sovraindebitamento   infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ci  posto, e considerato che la creditrice ipotecaria conserva comunque la sua garanzia, va detto, per come anche analiticamente evidenziato dal Gestore della Crisi nella propria relazione, che sussiste incertezza riguardo al valore di realizzo dell'immobile in caso di vendita del bene all'incanto, bene oggi stimato in euro 117.000, come da perizia in atti, in normali condizioni di mercato (cfr. perizia), mentre appare di improbabile evenienza una aggiudicazione del bene in sede di asta giudiziaria a pi  di 70.200 euro, somma equivalente al prezzo minimo di vendita al secondo incanto (117.000 - 20%, quale primo ribasso; decurtazione ulteriore del 25% al secondo incanto = 70.200); considerato altresi' che su tale ricavato graverebbero comunque le spese di procedura, l'effettivo importo che il creditore ipotecario potrebbe ottenere in sede di procedura esecutiva sarebbe comunque inferiore a quello previsto nel piano (€ 75.000), e ci  anche considerando la durata del piano in paragone della durata media di una esecuzione immobiliare.



Pertanto con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile ed inoltre con il piano si garantisce anche il pagamento dei creditori chirografari.

Non può inoltre sottacersi che il piano consente alla proponente di conservare l'immobile adibito a casa familiare, tenuto conto che nella stessa vivono due figli minori, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, di tal chè nel caso specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio del creditore ipotecario rispetto alle esigenze della proponente.

**In ordine al presupposto di cui all'art. 8 comma 4 L. 3/2012 ed alle osservazioni del creditore ipotecario BNL s.p.a..**

Dispone l'art. 8 comma 4 L. 3/2012 : *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.”*

Il creditore BNL S.P.A. ha formulato informali “osservazioni”, (benchè nel testo delle stesse si dichiara di comunicare *“formalmente il proprio dissenso da intendersi come “eccezione”,* inviando una mail al Gestore della Crisi), in cui si rappresenta il proprio dissenso avuto riguardo alla *“tempistica di esecuzione dei pagamenti prevista ritenuta estremamente lunga (ben 25 anni) e, pertanto, inadeguata”*. A prescindere dal rilievo che tali osservazioni, per la loro informalità (mail inviata al Gestore della Crisi) non possono integrare una vera e propria opposizione al piano, tali osservazioni in ogni caso non sono condivisibili, alla stregua delle argomentazioni tutte poste alla base del principio più recente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. I civ. Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) secondo il quale negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, atteso che l'adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione delle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare il piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore del salvataggio e della seconda cd *second chance*, principio ispiratore delle dette procedure, di origine comunitaria, che trova enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

In particolare, *“E' noto, poi, che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 67, comma 5, e art. 75, comma 3, peraltro non ancora vigente)”, né “... può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito*



da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato... Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perchè non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.” (cfr. Cass. sez. I civ. Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27544 in parte motiva)

Inoltre, non può sottacersi “...che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla L. n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")” (cfr. Cass. n. 27544/2019 cit.).

Quanto fin qui riferito induce pertanto a condividere le argomentazioni esposte sul punto dalla Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio.

Né prevedere un tempo di adempimento lungo (nella specie venticinque anni) può ritenersi inammissibile, e ciò in ragione della situazione debitoria complessiva che grava sulla debitrice, unico percettore di reddito (ove si consideri l'irrisorietà della pensione di reversibilità percepita dai figli minori) di un nucleo familiare costituito da tre persone, considerata anche la percentuale di soddisfazione dei creditori sia privilegiati che chirografari, e della congruità dell'importo delle singole rate del mutuo ipotecario (€ 250,00), rispetto alle entrate, all'ammontare complessivo dei debiti ed all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il piano del consumatore di cui si discute va pertanto omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, in persona del Giudice Delegato:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da Sara Tabili, come riportato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi dott.ssa Loredana Marziali depositata in data 21 maggio 2021;
- 2) dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi compreso il compenso ai professionisti;
- 3) avverte ai sensi dell'art.12 -ter, comma 1, della legge n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iniziare o proseguire azioni cautelari, né



acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di piano;

- 4) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della Crisi dott.ssa Loredana Marziali, a tutti i creditori;
- 5) dispone ai sensi dell'art.13 della legge n. 3/2021, che il Gestore della Crisi risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
- 6) dispone ai sensi dell'art.12 bis, comma 3 della legge n. 3/2021, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Fermo, a cura della cancelleria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed Gestore della Crisi dott.ssa Loredana Marziali.

Fermo, 16 aprile 2022.

Il Giudice delegato

*dott.ssa*

*Sara*

*Marzialetti*

